

## **Boero Bartolomeo S.p.A.**

**Relazione illustrativa degli amministratori alla fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c. della Società a Responsabilità limitata Yacht Systems Srl (soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.) nella Società per Azioni Boero Bartolomeo S.p.A.**

**Redatta volontariamente, seguendo lo "Schema 1" dell' Allegato 3 A del Reg. Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni**

**1.a) Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in data odierna per esaminare ed approvare il progetto di fusione per incorporazione di Yacht Systems S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.

Tale progetto, il cui contenuto viene richiamato integralmente nella presente relazione, sarà depositato nei termini di legge al Registro delle Imprese, presso la sede delle Società interessate dalla fusione e trasmesso in formato elettronico a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al pubblico. Sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente [www.boerobartolomeo.it](http://www.boerobartolomeo.it).

L'incorporazione della società Yacht Systems Srl, operativa nel settore yachting con il marchio VENEZIANI, nella capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A. ha la finalità di semplificare la struttura del Gruppo Boero, riducendo i costi di amministrazione e di gestione, conferendo al contempo maggiore flessibilità operativa al Gruppo stesso nel suo complesso ed all'incorporante in particolare, realizzando soprattutto migliori sinergie nel settore yachting, dove il marchio VENEZIANI continuerà ad essere utilizzato attraverso reti commerciali separate.

La fusione, che segue la procedura semplificata dell'art. 2505 c.c. in quanto strutturata come incorporazione di società interamente posseduta, fa parte di un più ampio progetto di ristrutturazione iniziato nel 2003 con l'incorporazione di Attiva S.p.A. e Boero Colori Srl, in grado di favorire, malgrado la difficile congiuntura, il programma di consolidamento del Gruppo Boero nei diversi settori in cui opera. Lo Statuto sociale dell'incorporante non necessita modifiche in relazione all'operazione, che risponde solo a finalità di razionalizzazione organizzativa.

**1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3 del codice civile**

Non applicabile.

**1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle Società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie**

Non rilevante.

**1.c.) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle Società**



**interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto**

Non rilevante.

**1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse**

Non rilevante.

**1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione**

Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 ter, 1° comma, n. 6 e 2504 bis 3° comma c.c., saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 comma 9 del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

**1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle Società partecipanti alla fusione**

L'operazione non determina alcun beneficio fiscale per le società partecipanti.

Al contempo l'operazione non determina neppure oneri tributari in capo né all'incorporante né all'incorporata, in quanto, sotto il profilo fiscale, la fusione è un'operazione neutrale e, pertanto, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze dei beni della società incorporata.

**1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società risultante dalla fusione o della Società incorporante a seguito dell'operazione**

L'operazione non comporta variazioni negli assetti proprietari e finanziari del Gruppo.

**1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle Società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi**

Non rilevante.

**1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile**

Non rilevante.

**1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo**

Non rilevante.

Genova, 29 giugno 2009



Per il Consiglio di Amministrazione  
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.  
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Boero". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G' and 'B'.